



Decisione/1570/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5447/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5447/TFNSVE/2025-2026, 5447 - Ricorso proposto dalla società A.S.D.GIOVANILE CENTALLO 2006 (matricola 917658) contro la società PRO DRONERO (matricola 40020) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori BONIELLO PARIDE (matricola 2213588), PITTAVINO ANDREA (matricola 1013847) e RIVERO FRANCESCO (matricola 5643018),

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati in euro 527,00 (cinquecentoventisette/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciati dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 527,00 (cinquecentoventisette/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Lorenzo Maria Coen

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai